

Genova 15 Maggio 1871

487

Chiarissimo e Reverendissimo Professore

Ho ricevuto la cortese lettera della S. V. Reverendissima  
del 12 Maggio corrente, e mentre mi propongo di  
studiare la questione e darlene tra non molto, e nel  
limite delle mie forze un ponderato giudizio, ho  
preveduto intanto che l'Art. 3 della Convenzione  
Internazionale sui diritti degli autori colla Francia,  
stabilisce appunto che l'autore francese od il  
suo agente diritto gode in Italia della facoltà  
d'impedire la traduzione italiana a condizione  
però che la stessa sia stata pubblicata entro  
l'anno dalla pubblicazione del testo originale.

Però affine di ponderatamente esaminare  
la questione mi occorre sapere in modo preciso  
i termini della convenzione verbale convenuta  
fra lui ed il Sig. Gauthier, cioè s'ella gli ha  
ceduti tutti i suoi diritti d'autore, o una  
parte soltanto, se il patto della divisione del  
guadagno s'estendeva ad un determinato  
numero di edizioni francesi, se la convenzione  
stipulata ha i caratteri d'una semplice  
convenzione, o d'un contratto di società, se

refere, in mano precedenti, i quali provino che  
il Gauthier comprò dagli autori il solo diritto  
di pubblicare in francese. Ciò per poter  
definire i rapporti giuridici fra il sig. Gauthier  
e la S. V. Reverendissima.

In quanto al sig. Breves, Ella avrebbe un mezzo  
facilissimo per tenerlo a dovere, e sarebbe quello di  
annunziare fin d'ora la pubblicazione dell'opera  
sua in italiana a condizione però di non dire  
che sia una traduzione della pubblicazione fattasi  
in Francia. quest'annunzio avrebbe per  
effetto di paralizzare, anzi di screditare quasi  
la pubblicazione che intendesse di fare il  
sig. Breves a danno di lei e del Gauthier: i  
cultori delle scienze fisiche in Italia sapendo  
che lei pubblica l'opera in italiano, certamen-  
te preferiranno comprar questa, a  
petto della traduzione pubblicata dal  
sig. Breves.

Publicata l'opera in italiano, naturalmente  
si solleva la questione se il Breves possa,  
trascorso l'anno stabilito dalla Convenzione suddetta,  
pubblicare la traduzione dell'opera francese,  
ed è sotto quest'aspetto che la questione

merita d'essere studiata attentamente  
Eccome un cenno:

Per il fatto dell'applicazione della nostra legge  
a cotesta città non v'ha dubbio che la S. V. 10<sup>ma</sup>  
come autore deve godere dei diritti garantiti  
dalla medesima. Ora la nostra legge tutelando  
gli autori non prescrive ad essi di pubblicare l'opera  
propria in Italia e quindi ne deriva che quan-  
tunque un autore italiano pubblichi in Francia  
un'opera, purché faccia in Italia la dichiarazione  
preterita dalla legge di riservarsi il godimento  
dei diritti da essa garantiti, egli ha diritto di  
goderne. Applicando a dei questo principio  
e specialmente l'Art. 11 della legge il quale  
stabilisce che l'autore italiano ha diritto  
esclusivo per 10 anni di fare e di permettere  
la traduzione dell'opera sua, parmi ch'ella  
potrebbe impedire la pubblicazione italiana  
che dell'opera sua valeva fare il *Crucif.*

Ove poi si potesse sostenere che la S. V.  
Reverendissima non ha ceduto al *big fauther*  
che il diritto di pubblicare l'opera in francese  
e per questo fatto potrebbe anche convenirsi col

Gauthier il quale da parte mia non potrebbe  
opporre grandi difficoltà) cioè un semplice  
diritto di traduzione; in allora la S. V. avrebbe  
più a parer mio un altro diritto d'impedire  
la pubblicazione del *Trany*: imperocchè gli  
sarebbe dalla legge conservato il diritto  
di pubblicarla in modo esclusivo nella  
lingua originale, essendo che la legge  
nostra non esclude che l'autore  
consenti prima della pubblicazione  
dell'opera originale la pubblicazione della  
traduzione.

In ogni caso se dalla pubblicazione dell'opera  
francese al giorno d'oggi non è trascorso ancora  
l'anno prescritto dal trattato internazionale  
permi che la S. V. Reverendissima potrebbe  
profittare del tempo a decorrere e  
pubblicare l'opera in italiano, e riuscire  
così anche a termini del trattato  
internazionale francese ad impedire  
al *Trany* la pubblicazione della sua traduzione.

Del resto quando si potesse sostenere, come ch'io  
studierò attentamente, che pubblicando l'opera  
in francese, la S. V. N. <sup>da</sup> per effetto della nostra  
legge conserva il diritto d'impedire in  
Italia la pubblicazione dell'opera ma  
in italiana almeno per 10 anni; ella  
non avrebbe a temere d'annua di  
veder diminuito lo spaccio delle edizioni  
francesi, imperocchè potrebbe non  
pubblicare l'opera in italiano e per cotale  
guisa assicurare per 10 anni l'esclusivo  
spaccio delle edizioni francesi, o  
pubblicandola mercantile pochi esemplari.

Per ora intanto consiglierai la S. V. N.  
ad annunziare e pubblicare al più presto  
l'opera in italiano senza indicare che è  
la traduzione di quella pubblicata in  
francese e senza mettere in fronte alla  
edizione che ne farà, che è la prima o la  
seconda; ed a dare inoltre a ciò la massima  
pubblicità affinché, il *log. Breney* perdendo

è opportunita' d'essere il primo a pubblicare  
l'opera in italiano, e non essendo sicura  
di poter dichiarare che la sua traduzione  
è approvata dalla S. V. non abbia più  
interesse di pubblicarla. Appena pubblicata  
farei nuovamente la dichiarazione prescritta  
dalla legge presso la Prefettura di corti, sempre  
come se fosse pubblicata originalmente in  
italiano. Ciò facendo dal sig. Brevy non  
può nulla temere, cal Gauthier nella  
deteriore delle ipotesi "pater" sempre  
accomodere. Ma l'urgenza del caso richiede  
che ti metta al coperto della <sup>con</sup>correnza che  
te può fare il Brevy. Questa mia opinione  
e questo mio consiglio ~~son~~ pure approvati  
dall'Espresso Prof. Avv. Magliacato Segretario  
di questo Municipio e mio professore alla  
Reale Università.

Grazie di avere anche copia della  
dichiarazione che la S. V. <sup>ha</sup> fatto in  
occasione della pubblicazione della nostra

legge in cotesta Città. Questa dichiarazione  
per altro era necessaria affine di far godere  
agli autori Romani di maggiori diritti  
che agli autori accorda la nuova legge  
a fronte della convenzione internazionale  
che esisteva fra lo Stato Pontificio  
e l'Italia.

Eccole per ora il mio avviso, allorché avrò  
gli altri documenti che le chiedo mi farò un  
grato dovere di esporre i rapporti giuridici  
che interranno a termini della nostra legge  
fra la L. V. ed il Sig. Gauthier, non che quelli  
col Sig. Gauthier Breves. Perdona la cattiva  
calligrafia avendo dovuto scrivere in mezzo  
alle mie occupazioni d'ufficio.

È pregandola a volerli valere di me  
in tutto ciò che mi rederà utile me  
le profetto colla massima considerazione  
e con vivissima riconoscenza

S. S. Uniti alla presente riverire  
due esemplari d'un mio opuscolo uno  
per Lei l'altro per l'esperto Sig. Marchetti

Devoto Servitore

Napoli Drago

